



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Servizio Entrate, Finanza e Credito**

Via Romagnosi n. 9 – Centro Europa – 38122 Trento

**T** +39 0461 495339**F** +39 0461 495409**pec** serv.entrates@pec.provincia.tn.it**@** serv.entrates@provincia.tn.it**web** www.provincia.tn.it*Spett.le***Associazione Albergatori ed Imprese turistiche della Provincia di Trento**

Via Degasperi, 77

38123 TRENTO

*Spett.le***Gruppo Giovani Albergatori del Trentino**

Via Degasperi, 77

38123 TRENTO

*Spett.le***Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento**

Via Brennero, 182

38121 TRENTO

*Spett.le***Associazione Contadini Trentini**

Via Navarrino, 13

38023 CLES (TN)

*Spett.le***Confindustria Trento - Associazione degli Industriali**

Via Degasperi, 77

38123

TRENTO

*Spett.le*

**Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio**  
Via Solteri, 78  
38121 TRENTO

*Spett.le*

**Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento**  
Via Calepina, 13  
38122 TRENTO

*Spett.le*

**C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori**  
Via Maccani, 189  
38121 TRENTO

*Spett.le*

**Confesercenti del Trentino**  
Via Maccani, 207  
38121 TRENTO

*Spett.le*

**Federazione provinciale Scuole Materne**  
Via Degasperi, 34/1  
38123 TRENTO

*Spett.le*

**Federazione Trentina della Cooperazione**  
Via Segantini, 10  
38122 TRENTO

*Spett.le*

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Trento e Rovereto**  
Vicolo Galasso, 19  
38122 TRENTO

*Spett.le*

**Ordine dei Consulenti del Lavoro -  
Consiglio provinciale di Trento**  
Via Maccani, 2011  
38121 TRENTO

*Spett.le*

**Unione Agricoltori**  
Via Guardini, 73  
38121 TRENTO

*Spett.le*

**Unione Contadini**  
Via Giusti, 40  
38122 TRENTO

*Spett.le*

**FIAVET**  
**Federazione Italiana Associazioni Viaggi e Turismo**  
Via Solteri, 78  
38121 TRENTO

*Spett.le*

**A.N.CO.T. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI**  
P.zza Maggiore, 2B  
38050 TELVE VALSUGANA (TN)

*Spett.le*

**L.A.P.E.T. (Associazione Nazionale Tributaristi)**  
Via Gorizia, 79  
38122 TRENTO

*Spett.le*

**Accademia d'Impresa**  
**Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Trento**  
Via Asiago, 2  
38123 TRENTO

*e, p.c.:*

*Spett.le*  
**Agenzia delle Entrate**  
**Direzione Provinciale di Trento**  
Via Brennero, 133  
38121 TRENTO

*e, p.c.:*

*Spett.le*  
**Guardia di Finanza**  
**Comando Regionale Trentino Alto-Adige**  
Via Vannetti, 15  
38122 TRENTO

*Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.*

Oggetto: Circolare n. 1/2020. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2019

La presente circolare illustra le aliquote IRAP e le altre tipologie di agevolazioni in vigore nella Provincia Autonoma di Trento per l'anno di imposta 2019 e fornisce alcuni chiarimenti in merito alla loro applicazione.

Per quanto riguarda le aliquote applicabili per gli anni d'imposta 2018 e precedenti si rinvia alle tabelle disponibili sul sito della Società Trentino Riscossioni S.p.A. al seguente indirizzo: <http://www.trentinoriscossionispa.it>, accedendo alla sezione dedicata all'IRAP.

Per facilitarne la lettura, si ritiene utile raggruppare gli argomenti trattati nel seguente sommario:

- 1. ALIQUOTE IRAP IN VIGORE PER L'ANNO 2019**
  - 1.1 Tabella delle aliquote per l'anno d'imposta 2019
- 2. CHIARIMENTI IN MERITO ALLE VARIAZIONI D'ALIQUOTA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019**
  - 2.1 *Aliquota ordinaria di cui all'art. 16, c. 1, D.Lgs. 446/97*
    - 2.1.1 Riduzione generalizzata di 1,22 punti percentuali
    - 2.1.2 Ulteriore riduzione per chi mantiene i livelli occupazionali e attua staffette generazionali, o per chi incrementa i livelli occupazionali
  - 2.2 *Nuove iniziative produttive*
    - 2.2.1 *Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale entro il 31/12/2017*
      - 2.2.1.1 Nuove iniziative produttive intraprese entro il 31/12/2017 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013 – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta
      - 2.2.1.2 Nuove iniziative produttive intraprese entro il 31/12/2017 da soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 446/97 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta
      - 2.2.1.3 Nuove iniziative produttive, intraprese entro il 31/12/2017, che attuano progetti di rilancio di attività esercitate da imprese cessate o in fase di cessazione – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta
    - 2.2.2 *Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017*
      - 2.2.2.1 Nuove iniziative produttive intraprese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 - aliquota zero
      - 2.2.2.2 Nuove iniziative intraprese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 che attuano progetti di rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione – aliquota zero
  - 2.3 *Aliquota maggiorata per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*
  - 2.4 *Aliquote di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. a), b) e c) D.Lgs. 446/97*
    - 2.4.1 Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 16, c. 1-bis, lett. a) – riduzione dell'1,22%
    - 2.4.2 Banche e altri enti e società finanziari (art. 16, c. 1-bis, lett. b) - maggiorazione dello 0,92%
    - 2.4.3 Imprese di assicurazione (art. 16, c.1-bis, lett. c) - maggiorazione dello 0,92%

- 2.5 *Esenzioni*
- 2.5.1 Onlus
- 2.5.2 Aziende pubbliche di servizi alla persona
- 3. DEDUZIONI**
- 3.1 Deduzione del costo sostenuto per il personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32
- 3.2 Deduzione del salario di produttività
- 3.3 Deduzione per i soggetti ad aliquota ordinaria che realizzano un incremento almeno pari ad una unità lavorativa mensile
- 3.4 Deduzione per le imprese che erogano alla totalità dei propri dipendenti superminimi collettivi o mensilità aggiuntive in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali
- 3.5 Deduzione per le imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, mantengono il livello retributivo dei propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro
- 4. DETRAZIONI**
- 4.1 Detrazione del 50 per cento dei contributi versati al Fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
- 4.2 Detrazione del 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore di consorzi o cooperative costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni
- 5. AGEVOLAZIONI CONCESSE IN DE MINIMIS**
- 6. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI**

## 1. ALIQUOTE IRAP IN VIGORE PER L'ANNO 2019

Prima di analizzare le aliquote vigenti per il periodo d'imposta 2019, è opportuno precisare che le istruzioni al Modello IRAP 2020 non riportano più in appendice le tabelle relative alle aliquote applicabili nelle varie Regioni e Province autonome. A tale proposito, le predette istruzioni a pag. 57, per quanto riguarda la compilazione dei righi da IR1 a IR8 del quadro IR, specificano che in colonna 6 va indicata "la codifica identificativa dell'aliquota applicabile desumibile nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nell'area "Fiscalità regionale e locale – IRAP".

Ciò premesso, si riporta di seguito la tabella delle aliquote IRAP applicabili per il periodo d'imposta 2019 nella Provincia autonoma di Trento.

### 1.1 Tabella delle aliquote per l'anno di imposta 2019

REGIME E CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	NORMATIVA PROVINCIALE E DELIBERE ATTUATIVE	ALIQUOTE 2019	CODICE DEL SITO INTERNET <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> , nell'area "Fiscalità regionale e locale – IRAP"
<b>Riduzione generalizzata dell'1,22% dell'aliquota ordinaria</b> di cui all'art.16, c. 1, D.Lgs. n. 446/97	Art. 1, c. 8 LP 21/2015 (riduzione 1,22%)	<b>2,68%</b>	<b>001</b>
<b>Ulteriore riduzione dello 1,08% dell'aliquota ordinaria per soggetti che attuano staffette generazionali:</b> soggetti che presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale almeno pari al 95% del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente, e che attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono – a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo – la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo	Art. 1, c. 8, LP 21/2015 (riduzione 1,22%) cumulata con art. 1, c. 9, lett. a) LP 21/2015 (riduzione 1,08%)	<b>1,60%</b>	<b>002</b>
<b>Ulteriore riduzione del 2,68% dell'aliquota ordinaria per l'incremento dei livelli occupazionali:</b> soggetti che presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5% e almeno pari ad una ULA delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato	Art. 1, c. 8, LP 21/2015 (riduzione 1,22%) cumulata con art. 1, c. 9, lett. c) LP 21/2015 (riduzione 2,68%)	<b>0%</b>	<b>003</b>

impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b) della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta. Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta			
<b>Nuove iniziative produttive</b> intraprese <b>entro il 31/12/2017</b> nel territorio provinciale <b>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014</b> da soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/97	Art. 12, c. 2 ter, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni) Art.4, c. 5, LP 18/2017	<b>0%</b>	<b>004</b>
<b>Nuove iniziative produttive</b> intraprese <b>entro il 31/12/2017</b> nel territorio provinciale <b>a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2013</b> da soggetti diversi da quelli previsti dall'art.45, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/97	Art.12, c. 2, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni) Art.4, c. 5, LP 18/2017	<b>0%</b>	<b>005</b>
<b>Nuove iniziative produttive</b> intraprese <b>entro il 31/12/2017</b> sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 45, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/1997 <b>che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali</b>	Art.12, c. 2 bis, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni) Delibera attuativa 20/09/13 n. 1969 Art.4, c. 5, LP 18/2017	<b>0%</b>	<b>006</b>
<b>Nuove iniziative produttive</b> intraprese nel territorio provinciale <b>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017</b> da soggetti di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 446/97	Art.4, c. 1, LP 18/2017	<b>0%</b>	<b>007*</b>
<b>Nuove iniziative produttive</b> intraprese nel territorio provinciale <b>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017</b> da soggetti di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 446/97 <b>che attuano progetti di sviluppo aziendali comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali</b>	Art.4, c. 2, LP 18/2017	<b>0%</b>	<b>008*</b>

<b>Maggiorazione d'aliquota nella misura massima per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco</b> di cui all'art.110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	Art.12, c. 2.1, LP 25/2012 (aliquota maggiorata nella misura massima nazionale)	<b>4,82%</b>	<b>009</b>
<b>Riduzione generalizzata dell'1,22%</b> per i soggetti che esercitano attività di imprese <b>concessionarie</b> diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	Art.16, c. 1-bis, lett. a), D.Lgs. 446/97 e art. 1, c. 8, LP 21/2015 (riduzione 1,22%)	<b>2,98%</b>	<b>010</b>
<b>Maggiorazione d'aliquota dello 0,92% per banche</b> ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	Art.16, c. 1-bis, lett. b), D.Lgs. 446/97 e art. 1, c. 11, LP 21/2015 (maggiorazione 0,92%)	<b>5,57%</b>	<b>011</b>
<b>Maggiorazione d'aliquota dello 0,92% per imprese di assicurazione</b> di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 446/97	Art.16, c. 1-bis, lett. c), D.Lgs. 446/97 e art. 1, c. 11, LP 21/2015 (maggiorazione 0,92%)	<b>6,82%</b>	<b>012</b>
<b>Esenzione ONLUS (*)</b>	Art.4, c. 3, LP 18/2017	<b>Esenti</b>	<b>013*</b>
<b>Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici</b>	Art.16, c. 2, D.Lgs. 446/97	<b>8,50%</b>	<b>014</b>
<b>Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB</b>	Art.15, c. 9, LP 23/2007	<b>Esenti</b>	<b>015</b>

(\*) Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (legge di stabilità provinciale 2018), le agevolazioni con codice 007, 008, 013, sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis").

## 2. CHIARIMENTI IN MERITO ALLE VARIAZIONI D'ALiquOTA PER L'ANNO 2019

Prima di fornire, nel dettaglio, alcuni chiarimenti sulle agevolazioni relative all'anno d'imposta 2019, è opportuno anticipare che le predette aliquote sono sostanzialmente coincidenti con quelle già in vigore nel precedente periodo d'imposta (2018).

Ciò premesso, si forniscono i chiarimenti sulle agevolazioni relative all'anno d'imposta 2019, distinte per tipologia di aliquota applicabile.

### 2.1 ALIQUOTA ORDINARIA DI CUI ALL'ART. 16, C. 1, D.LGS. 446/97

Per quanto riguarda l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97, che a livello statale è fissata nella misura del 3,90%, si riportano di seguito le variazioni previste dal legislatore provinciale.

### **2.1.1 Riduzione generalizzata di 1,22 punti percentuali**

L'articolo 1, comma 8, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e da ultimo dall'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, ha previsto che *“Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte dell'1,22 per cento”*.

Pertanto, per l'anno di imposta 2019 l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulta pari al **2,68 per cento**.

### **2.1.2 Ulteriore riduzione per chi mantiene i livelli occupazionali e attua staffette generazionali, o per chi incrementa i livelli occupazionali**

L'articolo 1, comma 9 e 10, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, come modificato dall'articolo 1 della della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e da ultimo dall'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, ha previsto che:

*“9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:*

*a) dell'1,08 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente e attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo;*

*b) omissis*

*c) del 2,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento e almeno pari a un'unità lavorativa annua (ULA) delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta. Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta.*

*10. Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2 e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili.”*

Pertanto, dal combinato disposto della riduzione generalizzata di 1,22 punti percentuali di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21/2015 e di quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulta rispettivamente pari:

- a) **all'1,60 per cento** per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 9 della legge provinciale 21/2015 **che mantengono i livelli occupazionali ed attuano staffette generazionali** secondo quanto ivi previsto;
- b) **a zero** per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 9 della legge provinciale n. 21/2015 **che incrementano i livelli occupazionali secondo quanto ivi previsto.**



*Anche per l'anno di imposta 2019, quindi, così come per i precedenti anni d'imposta 2017 e 2018, il solo mantenimento dei livelli occupazionali non consente di beneficiare di alcuna riduzione d'aliquota, a meno che non sia accompagnato anche dall'attuazione delle c.d. staffette generazionali*

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1620 del 22 settembre 2014 erano stati approvati (punto 2 dell'allegato) i criteri attuativi dell'art. 1 della L.P. n. 1/2014, che riconosceva per l'anno di imposta 2014 ulteriori riduzioni dell'aliquota ordinaria, tra loro alternative, collegate al raggiungimento di tre distinti parametri: il mantenimento dei livelli occupazionali, il mantenimento attuando staffette generazionali, l'incremento dei livelli occupazionali. Alcuni di questi criteri sono tuttora applicabili anche all'agevolazione di cui all'art. 1, comma 9 e 10, della L.P. n. 21/2015, fatte salve le seguenti rilevanti differenze rispetto alla formulazione dell'art. 1 della LP n. 1/2014:

- non è più prevista alcuna agevolazione collegata al solo mantenimento dei livelli occupazionali
- permane l'agevolazione per il mantenimento solo se si attuano staffette generazionali
- incremento dei livelli occupazionali (l'azzeramento d'aliquota presuppone un incremento superiore al 5% **ed almeno pari ad una ULA**; nel novero dei lavoratori interessati rientrano anche i lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b) della legge n. 92 del 2012; le unità lavorative di quest'ultima casistica non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta).

Alla luce di queste rilevanti differenze, si riportano di seguito alcuni stralci del punto 2 dell'allegato alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1620/2014, da cui è possibile tuttora desumere i criteri attuativi dell'ulteriore riduzione d'aliquota prevista dall'art. 1, comma 9 e 10, della LP 21/2015, con le opportune modifiche alla luce della diversa formulazione della L.P. 21/2015.

#### **Presupposti dell'ulteriore riduzione d'aliquota ordinaria:**

- art. 9, lett. a) LP 21/15) mantenimento dei livelli occupazionali e attuazione di staffette generazionali, con ulteriore riduzione d'aliquota dell'1,08% e con aliquota risultante pari all'1,60%.
- art. 9, lett. c) LP 21/15) incremento dei livelli occupazionali secondo quanto ivi previsto, con ulteriore riduzione d'aliquota del 2,68% e con aliquota risultante pari a zero.

#### **Decorrenza e oggetto dell'agevolazione**

L'agevolazione è applicabile al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 ed ai cinque successivi.

Le ulteriori riduzioni d'aliquota di cui alle lettere a) e c) del comma 9 della L.P. 21/2015, che si aggiungono a quella generalizzata di 1,22 punti, sono ovviamente tra loro alternative, per cui i soggetti passivi, in caso di raggiungimento di più di uno dei due parametri ivi previsti, applicheranno la riduzione d'aliquota più conveniente.

#### **Ambito applicativo**

Potenziati beneficiari dell'agevolazione sono tutti i soggetti passivi Irap operanti nel territorio provinciale che applicano l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97.

Restano pertanto esclusi i soggetti che applicano le aliquote speciali di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 446/97 (esercenti imprese concessionarie, banche ed assicurazioni).

Sono inoltre esclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs. n. 446/97 (amministrazioni pubbliche) che determinano la base imponibile Irap mediante il metodo retributivo applicando l'aliquota dell'8,5 per cento, a meno che i medesimi soggetti, con riferimento alle sole attività commerciali eventualmente esercitate, non optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, per la determinazione della base imponibile dell'Irap secondo le regole previste per le società e gli enti commerciali dall'art. 5 del predetto decreto.

Analogamente, gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, possono evidentemente beneficiare dell'agevolazione solo con riferimento alle attività commerciali eventualmente esercitate.

### **Requisiti comuni ai due parametri**

Visto che la norma provinciale individua il periodo d'imposta precedente quale elemento di raffronto per la verifica del raggiungimento del relativo parametro, è indispensabile che il periodo d'imposta per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione risulti preceduto da almeno un altro periodo di imposta. Per tale motivo, i soggetti di nuova costituzione o che comunque non dispongono di un periodo d'imposta precedente rispetto al quale effettuare il raffronto, non possono beneficiare dell'agevolazione in questione. I medesimi soggetti potranno invece beneficiare, sussistendone i prescritti requisiti, delle specifiche e più favorevoli agevolazioni Irap (azzeramento d'aliquota per i primi 5 anni) previste dall'articolo 12 della legge provinciale 25/2012 al comma 2 (nuove iniziative produttive) e al comma 2bis (nuove iniziative produttive che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate nel territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali).

I due parametri fanno riferimento al concetto di unità lavorative annue (ULA). Pertanto, tutti i lavoratori rientranti nelle casistiche individuate dalla norma provinciale, che risultano impiegati nel territorio provinciale nel corso del periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione e nel corso di quello precedente necessario per il raffronto, andranno computati in termini di ULA.

A tal fine, per assicurare l'omogeneità delle grandezze da porre a confronto, i rapporti di lavoro di durata inferiore all'intero anno d'imposta andranno computati per frazioni di ULA in ragione della effettiva durata del rapporto di lavoro nell'anno, mentre i lavoratori part-time andranno considerati per frazioni di ULA in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno.

Fanno eccezione, ai soli fini dell'azzeramento d'aliquota per l'incremento dei livelli occupazionali, i lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92: le unità lavorative di tali lavoratori, per espressa previsione del legislatore provinciale, non sono definite su base annua, ma con riferimento ai soli mesi di apertura dell'azienda nel periodo d'imposta.

Per quanto riguarda i soggetti passivi Irap (enti non commerciali e amministrazioni pubbliche) che svolgono sia attività commerciali che istituzionali, occorre fare esclusivo riferimento alle ULA di personale dipendente impiegato nell'attività commerciale. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considerano le sole ULA di personale dipendente riferibili all'attività commerciale, individuate in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 (e cioè al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).

### **- Parametro di cui alla lett. a) del comma 9 della LP 21/15 (mantenimento dei livelli occupazionali con attuazione di staffette generazionali)**

Il primo parametro previsto dalla disposizione provinciale (lettera a) del comma 9) necessita di due requisiti, che devono sussistere congiuntamente:

- **il mantenimento dei livelli occupazionali**, che si intende raggiunto qualora il valore complessivo delle ULA di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel

territorio provinciale nel periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione è pari ad almeno il 95 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente;

- **l'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano le c.d. staffette generazionali;** tali contratti devono cioè prevedere - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni; la disposizione provinciale prevede inoltre che dall'assunzione deve derivare un saldo occupazionale positivo. La norma intende incentivare l'adesione ai c.d. patti generazionali o staffette generazionali. Si tratta di accordi sindacali, anche aziendali, in grado di favorire contemporaneamente l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori prossimi al pensionamento, in un'ottica di solidarietà intergenerazionale e di passaggio di conoscenze ed esperienze tra generazioni. Requisito essenziale del patto generazionale è l'assunzione di almeno un giovane di età fino a 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto intermittente, a fronte della trasformazione a part time del contratto di lavoro di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età e che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo sindacale, ma non prima di 12 mesi dalla stessa data. Il lavoratore anziano e il giovane neo assunto possono appartenere ad unità produttive diverse della medesima azienda, purchè insistenti sul territorio provinciale. Non sono incentivate le trasformazioni del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Le nuove assunzioni devono essere effettuate contestualmente alla riduzione di orario ed in ogni caso entro il termine indicato nell'accordo sindacale, che non può essere superiore a 45 giorni. L'accordo sindacale che prevede la forma di solidarietà intergenerazionale può essere sia aziendale che territoriale.

Il saldo occupazionale positivo si perfeziona quando la somma tra le ore lavorative del/i lavoratore/i che accetta/no la riduzione oraria e le ore lavorative della/e nuove assunzione/i a tempo indeterminato corrispondentemente effettuata/e evidenzia un incremento occupazionale di almeno un'ora lavorativa. Ai fini della determinazione del saldo occupazionale, si fa riferimento solo alla somma algebrica tra le ore dei lavoratori che riducono l'orario di lavoro in attuazione di patti generazionali e quelle dei neo assunti, pertanto non assumono rilevanza gli eventi concernenti altri lavoratori dell'azienda.

Nel caso di raggiungimento del presente parametro, oltre alla riduzione generalizzata di 1,22 punti percentuali di cui al comma 8, spetta un'ulteriore riduzione d'aliquota di 1,08 punti percentuali (l'aliquota applicabile a livello provinciale sarà quindi pari all'1,60 per cento).

- **Parametro di cui alla lett. c) del comma 9 della LP 21/15 (incremento dei livelli occupazionali)**

Il secondo parametro previsto dalla disposizione provinciale (lettera c) del comma 9) riguarda invece l'incremento dei livelli occupazionali, ed in particolare **l'incremento superiore al 5 per cento ed almeno pari ad una ULA**, rispetto al periodo d'imposta precedente, delle unità lavorative annue delle seguenti categorie di lavoratori dipendenti impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta:

- dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;

- lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012.

In tal caso, oltre alla riduzione generalizzata di 1,22 punti percentuali di cui al comma 8, spetta un'ulteriore riduzione d'aliquota di 2,68 punti percentuali (vi sarà quindi l'azzeramento dell'aliquota Irap).



*Per l'anno di imposta 2019, quindi, così come per i precedenti anni d'imposta 2017 e 2018, i c.d. soggetti multimpianto non devono verificare l'incremento del parametro su base nazionale, ma dovranno verificarlo con riferimento ai soli dipendenti impiegati nel territorio provinciale*

La norma chiarisce espressamente che occorre computare, ai fini dell'incremento, anche i rapporti a tempo indeterminato derivanti dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.

Per quanto riguarda le conferme dei contratti di apprendistato, la ratio della disposizione è evidentemente quella di attribuire rilevanza, ai fini della quantificazione dell'incremento delle ULA, anche a tali fattispecie. Per raggiungere tale finalità, è necessario stabilire alcuni criteri applicativi, in quanto l'apprendistato è definito dalla legge come *“un contratto di lavoro a tempo indeterminato”*.

Pertanto, ove la conferma di un contratto di apprendistato venisse quantificata come una sola ULA, la medesima non produrrebbe, di per sé, alcun effetto incrementativo in quanto avrebbe l'identico valore, in termini di ULA, del contratto di apprendistato preesistente nell'anno precedente che, come detto, è qualificato per legge come contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al fine di attribuire rilevanza alle conferme degli apprendisti avvenute nell'anno in cui si intende beneficiare dell'agevolazione, è quindi necessario quantificare il contratto di apprendistato come una ULA e l'eventuale conferma del contratto di apprendistato avvenuta nell'anno in cui si intende beneficiare dell'agevolazione come due ULA, in modo da ottenere nell'anno della conferma l'effetto incrementativo voluto dalla norma provinciale.

Come già prima evidenziato, tutti i lavoratori rientranti nelle casistiche individuate dalla norma provinciale che risultano impiegati nel territorio provinciale nel corso del periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione e nel corso di quello precedente necessario per il raffronto, andranno computati in termini di ULA.

Fanno eccezione, per espressa previsione normativa, le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92: tali unità lavorative non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta (Esempio: se un'azienda, aperta nel periodo d'imposta per 8 mesi, impiega un lavoratore assunto con contratto di lavoro stagionale a tempo pieno per tutti gli 8 mesi di apertura, potrà computare tale lavoratore come una ULA). Per le predette aziende, in caso di apertura/chiusura in data inframensile, sarà computato come mese pieno di apertura quello in cui l'azienda risulti aperta per almeno 15 giorni, mentre non sarà computato il mese in cui l'azienda risulti aperta per meno di 15 giorni.

Occorre, inoltre, precisare come va verificata la condizione dell'incremento superiore al 5 per cento del parametro di cui alla lettera c) del comma 9, nell'ipotesi in cui il valore del periodo d'imposta precedente da porre a raffronto risulti uguale a zero; in tale ipotesi, l'incremento si intende realizzato purchè il parametro di cui alla lettera c) del comma 9 relativo al periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione determini un valore positivo, pari almeno ad una ULA.

Ulteriori indicazioni circa la quantificazione del parametro di cui alla lettera c) del comma 9 sono poi contenute nella disposizione di cui al comma 10, secondo cui *“Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 9, lettera c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili”*.

La disposizione in esame, trattandosi di un parametro relativo al personale (unità lavorative annue di dipendenti a tempo indeterminato), effettua un rinvio ai medesimi criteri stabiliti dalla disciplina nazionale (articolo 11, comma 4-bis.2 e comma 4-quater, da terzo a ottavo periodo, del D.Lgs. n. 446/97) per commisurare le deduzioni spettanti ai fini Irap per l'impiego di lavoratori dipendenti e per gli incrementi occupazionali.

Il richiamo a tali criteri risponde a due distinte esigenze: quella di assicurare che il raffronto con il periodo d'imposta precedente avvenga tra grandezze tra loro omogenee, e quella di attribuire rilevanza ai soli incrementi effettivi e non a quelli meramente apparenti del parametro in questione.

Di seguito si provvede ad estrapolare, dalle disposizioni nazionali richiamate, i seguenti criteri da osservare in sede di quantificazione del parametro di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21/2015:

- i rapporti di lavoro di durata inferiore all'intero anno d'imposta andranno computati per frazioni di ULA in ragione della effettiva durata del rapporto di lavoro nell'anno, mentre i lavoratori part-time, purchè ovviamente a tempo indeterminato, andranno considerati per frazioni di ULA in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, l'importo è ragguagliato all'anno solare (criteri desumibili dall'articolo 11, comma 4-bis 2 del D.Lgs. n. 446/97). Resta ovviamente ferma la deroga già illustrata per il calcolo delle unità lavorative per i lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale, secondo cui tali unità lavorative non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta.

- l'incremento della grandezza va considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/97); a tal fine va però tenuto presente che, a differenza di quanto previsto per il periodo d'imposta 2016, i soggetti multipianto non devono più verificare l'incremento su base nazionale; pertanto l'incremento della grandezza andrà considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate, ecc., ma riguardanti esclusivamente lavoratori impiegati nel territorio provinciale. Saranno invece ininfluenti le diminuzioni di lavoratori verificatesi in società controllate o collegate, ecc., relative a personale impiegato fuori dal territorio provinciale;

- nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi della grandezza derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, settimo periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, ha rilevanza l'incremento della grandezza rispetto a quello dell'impresa sostituita (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, ottavo periodo, del D.Lgs. n. 446/97).

I seguenti criteri, sono invece applicabili ai soli soggetti (enti non commerciali e amministrazioni pubbliche) che svolgono sia attività commerciali che istituzionali, con l'evidente finalità di attribuire rilevanza ai soli incrementi concernenti le attività commerciali, evitando qualsiasi commistione con l'attività istituzionale, la cui Irap è invece determinata con il metodo retributivo:

- per tali soggetti, occorre far riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, quarto periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- in caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, ai fini della commisurazione della grandezza, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 (e cioè al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, quinto periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- non rilevano ai fini della commisurazione dell'incremento del parametro i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, sesto periodo, del D.Lgs. n. 446/97).

Trattandosi di criteri stabiliti a livello nazionale per la commisurazione delle deduzioni spettanti ai fini Irap, per ciò che concerne l'applicazione generale di tali criteri, si rinvia, ove applicabili, ai chiarimenti che l'amministrazione finanziaria ha diramato a riguardo.

## 2.2 NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Visto che le agevolazioni IRAP per le nuove iniziative produttive spettano per più periodi d'imposta, occorre distinguere le normative provinciali applicabili per il periodo d'imposta 2019 in relazione all'anno in cui risulta intrapresa la nuova iniziativa sul territorio provinciale.

Inoltre, l'articolo 4, comma 5, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 3, ha previsto che **“Le agevolazioni previste dall'articolo 12, commi 2, 2 bis e 2 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 si applicano solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017”**.

In applicazione del disposto normativo sopra esposto, occorre quindi differenziare le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale entro il 31/12/2017, da quelle intraprese successivamente a tale data.

### 2.2.1 Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale entro il 31/12/2017

#### 2.2.1.1 Nuove iniziative produttive intraprese entro il 31/12/2017 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013 – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta

L'articolo 12, comma 2, della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 prevede che **“A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2013, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 l'aliquota dell'IRAP dovuta alla Provincia è ridotta a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale”**.

Per iniziative produttive si intendono le attività di tipo imprenditoriale (non quindi le attività derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir).

Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti indicati nell'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 446/97 (soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi, banche e altri enti e società finanziari, e imprese di assicurazione).



Si veda il successivo punto 2.2.1.2 per l'estensione dell'agevolazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, anche ai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446 del 1997

Inoltre, per espressa previsione normativa, non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale.

Si precisa che il carattere della novità dell'iniziativa produttiva va riferito al territorio provinciale e non a quello nazionale, per cui può sicuramente beneficiare dell'agevolazione prevista dalla norma, nel rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti, anche una nuova iniziativa produttiva intrapresa sul territorio provinciale da un soggetto passivo operante da tempo in un'altra regione. Resta inteso che se la nuova iniziativa produttiva intrapresa sul territorio provinciale continua ad operare anche nel territorio di altre regioni, potrà applicare l'azzeramento dell'aliquota IRAP previsto dalla presente agevolazione solo sulla base imponibile riferibile alla Provincia di Trento, determinata in base alle regole di ripartizione territoriale della base imponibile tra regioni e province autonome dettate dalla disciplina nazionale (art. 4 D.Lgs. 446/97).

Ai sensi del già ricordato articolo 4, comma 5, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, **la predetta agevolazione si applica solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017.**

Pertanto, le nuove iniziative produttive rientranti nella presente agevolazione applicheranno **l'aliquota zero per il primo periodo d'imposta in cui si insediano in Provincia di Trento e per i quattro successivi.**

### **2.2.1.2 Nuove iniziative produttive intraprese entro il 31/12/2017 da soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 446/97 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta**

L'articolo 12, comma 2ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 27 dicembre 2012, n. 52, suppl. n. 2, introdotto dal comma 5 dell'articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 31 dicembre 2014, n. 52, straord. n. 1, ha previsto che *“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014, quanto previsto dal comma 2, si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale dai soggetti indicati dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*

Si tratta, rispettivamente, delle banche e altri enti e società finanziari (art. 6), e delle imprese di assicurazione (art. 7).

Ai sensi del già ricordato articolo 4, comma 5, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, **la predetta agevolazione si applica solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017.**

Pertanto, anche le nuove iniziative produttive rientranti nella presente agevolazione, ove intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31.12.2014, applicheranno **l'aliquota zero per il primo periodo d'imposta in cui si insediano in Provincia di Trento e per i quattro successivi.**

### **2.2.1.3 Nuove iniziative produttive, intraprese entro il 31/12/2017, che attuano progetti di rilancio di attività esercitate da imprese cessate o in fase di cessazione – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta**

L'articolo 12, comma 2bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, in vigore dal 16 maggio 2013, ha previsto che *“A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma (cioè il 16 maggio 2013) l'agevolazione prevista dal comma 2 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima”.*

Questa agevolazione, che come detto spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 16 maggio 2013, rappresenta una deroga alla previsione dell'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 2, LP 25/2012 secondo cui *“non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale”.*

I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stabiliti con la deliberazione di Giunta provinciale 20 settembre 2013, n. 1969, secondo cui:

a) per «**nuove iniziative produttive sul territorio**» s'intende la costituzione di nuove imprese soggette all'IRAP, aventi, ai fini della presente agevolazione, la sede legale ed una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi situate in provincia di Trento, escluse quelle indicate

dall'art. 45, c. 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; non si considera pertanto «nuova iniziativa» l'ampliamento di imprese esistenti, pur se riferito all'assorbimento di beni e personale di imprese cessate o in fase di cessazione;

b) per «**progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale**» si intende qualsiasi forma di programmazione aziendale che contempli nuovi investimenti per la prosecuzione o per la riconversione di attività precedentemente svolte da altre imprese, nonché nuove assunzioni di personale proveniente da queste ultime in misura pari almeno al 30 per cento delle unità lavorative annue previste nella nuova iniziativa;

c) per «**imprese cessate o in fase di cessazione**» s'intendono imprese che abbiano cessato, ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l'attività, mediante la soppressione di interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano per ridurre l'occupazione. Si presumono comunque tali le imprese inattive, in liquidazione, in liquidazione coatta amministrativa, in concordato o dichiarate fallite, nonché le imprese che abbiano ceduto od affittato l'azienda o un ramo della stessa;

d) per imprese aventi «**un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione**» o che si trovino «in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima» si intendono:

- società collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 C.C.;

- società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa cessata o in fase di cessazione; nel caso di società di capitali, si considerano a tal fine le partecipazioni superiori al 10 per cento;

- imprese individuali o società di cui facciano parte - con una partecipazione superiore al 10 per cento - coniugi, parenti ed affini entro il primo grado dei soci o titolari dell'impresa cessata o in fase di cessazione;

e) si considerano garantiti i **livelli occupazionali**, nel caso di assunzione o trasferimento nella nuova impresa di un numero di unità lavorative annue pari a quelle occupate nell'attività cessata o in fase di cessazione, o il minor numero risultante da accordo sindacale; l'agevolazione è mantenuta nei periodi d'imposta successivi al primo a condizione del mantenimento in ciascun periodo d'imposta dei livelli occupazionali originari, o del minor livello risultante dall'accordo sindacale; sia per il raggiungimento che per il mantenimento del livello occupazionale è previsto un margine di tolleranza, corrispondente all'oscillazione fisiologica dell'occupazione, pari al 10 per cento, entro il quale l'agevolazione resta confermata. Gli accordi sindacali di cui alla presente lettera possono essere rappresentati dagli accordi previsti nell'ambito della «procedura negoziale» di cui al punto 5 bis.3 dei criteri e modalità per l'applicazione della L.P. n. 6/1999 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) – *Norme di carattere generale* – approvati con propria precedente deliberazione n. 2804 dd. 22 dicembre 2005, modificata, ai fini di che trattasi, con deliberazione n. 1911 dd. 7 settembre 2012, se sottoscritti dal Sindacato.

Ai sensi del già ricordato articolo 4, comma 5, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, **la predetta agevolazione si applica solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017.**

Le nuove iniziative produttive che rilanciano attività esercitate da imprese cessate o in fase di cessazione, rientranti nella presente agevolazione, applicheranno **l'aliquota zero per il primo periodo d'imposta in cui si insediano in Provincia di Trento e per i quattro successivi.**

## **2.2.2 Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017**

### **2.2.2.1 Nuove iniziative produttive intraprese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 - aliquota zero**

L'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, come modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, ha previsto che “A decorrere dal

*periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2019 le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale”.*

I beneficiari della presente agevolazione sono i soggetti passivi che applicano le aliquote di cui all'art. 16, comma 1 e comma 1 bis, del D.Lgs. 446/97 e che intraprendono una nuova iniziativa produttiva sul territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 3, **la predetta agevolazione è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).**

Per il resto, si rinvia ai chiarimenti già illustrati al punto 2.2.1.1.

**Pertanto, le nuove iniziative produttive rientranti nella presente agevolazione applicheranno l'aliquota zero per il primo periodo d'imposta in cui si insediano in Provincia di Trento e per i quattro successivi.**



Si ritiene opportuno anticipare che l'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2019 ha introdotto all'articolo 4 della L.P. n. 18/2017 il comma 1 bis, che prevede dei requisiti più stringenti per accedere all'agevolazione per le nuove iniziative che dovessero essere intraprese nel territorio provinciale a partire dal 2020. Il citato comma 1 bis prevede, infatti, che *“A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta se risulta almeno un addetto impiegato con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operante per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nel primo anno di attività e a dodici mesi per le annualità successive nel territorio provinciale. Nel caso in cui in una singola annualità non sia rispettata la condizione, l'agevolazione non spetta nemmeno per le successive annualità. Per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari e i soci attivi regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.”*

#### **2.2.2.2 Nuove iniziative intraprese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 che attuano progetti di rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione – aliquota zero**

L'articolo 4, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 3, ha previsto che *“A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa*

*non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità di attuazione stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12, comma 2 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25”.*

I beneficiari della presente agevolazione sono i soggetti passivi che applicano le aliquote di cui all'art. 16, comma 1 e comma 1 bis, del D.Lgs. 446/97 e che intraprendono una nuova iniziativa produttiva sul territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, attuando progetti di rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 3, **la predetta agevolazione è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).**

Per il resto, si rinvia ai chiarimenti già illustrati al punto 2.2.1.3 ed ai criteri attuativi stabiliti con la deliberazione di Giunta provinciale 20 settembre 2013, n. 1969.

Pertanto, le nuove iniziative produttive rientranti nella presente agevolazione applicheranno **l'aliquota zero per il primo periodo d'imposta in cui si insediano in Provincia di Trento e per i quattro successivi.**

### **2.3 ALIQUOTA MAGGIORATA PER GLI ESERCIZI OVE SONO COLLOCATI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773**

L'articolo 12, comma 2.1, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 12, della L.P. n. 21/2015, ha previsto che *“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 le agevolazioni in materia di IRAP previste dalle leggi provinciali n. 27 del 2010 e n. 25 del 2012 e da altre disposizioni provinciali non si applicano agli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773<sup>1</sup> (Approvazione del testo unico della legge di pubblica sicurezza). Ai*

<sup>1</sup> Si riporta il contenuto del comma 6 dell'art. 110 del regio decreto n. 773/1931:

- **comma 6.** *“6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:*

*a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;*

*a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);*

*b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:*

*1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;*

suddetti esercizi si applicano, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, le aliquote IRAP determinate nella misura massima prevista dalla normativa statale”.



Si evidenzia che l'articolo 1, comma 12, della L.P. n. 21/2015 ha modificato il comma 2.1 dell'articolo 12 della L.P. n. 25/2010, **eliminando il riferimento agli apparecchi da gioco di cui al comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773/1931**. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore della L.p. n. 21/2015, la maggiorazione d'aliquota in oggetto si applica agli esercizi ove sono collocati gli apparecchi da gioco **di cui al comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773/1931**.

La disposizione, introdotta nell'ambito delle iniziative adottate per fronteggiare il fenomeno della ludopatia, decorre dal periodo d'imposta 2014 (periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013) ed è prevista a regime.

Gli esercizi ove sono collocati gli apparecchi da gioco di cui alla disposizione nazionale richiamata hanno pertanto una duplice penalizzazione:

- non beneficeranno di nessuna agevolazione provinciale in materia di Irap;
- applicheranno, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, le aliquote Irap determinate nella misura massima prevista dalla normativa statale.

Considerato che la variazione massima d'aliquota attualmente consentita alla Provincia – ai sensi del combinato disposto dell'art. 73, comma 1-bis dello Statuto speciale e dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 446/97 - risulta pari a 0,92 punti percentuali, gli esercizi ove sono collocati gli apparecchi da gioco in questione applicheranno l'aliquota del **4,82 per cento** (determinata applicando all'aliquota nazionale del 3,90 per cento l'incremento massimo consentito alla Provincia di 0,92 punti percentuali).

#### **2.4 ALIQUOTE DI CUI ALL'ART. 16, C. 1-BIS, LETT. A), B) E C) D.LGS. 446/97**

Il legislatore nazionale ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011, il comma 1-bis all'articolo 16 del D.Lgs. n. 446/97 prevedendo le seguenti tre nuove aliquote Irap:

- a) aliquota del 4,20 per cento per i soggetti di cui all'articolo 5 (società di capitali ed enti commerciali) che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- b) aliquota del 4,65 per cento per i soggetti di cui all'articolo 6 (banche ed altri enti e società finanziari);
- c) aliquota del 5,90 per cento per i soggetti di cui all'articolo 7 (imprese di assicurazione).

Per ciascuna delle predette tipologie di soggetti passivi si evidenziano di seguito le aliquote IRAP applicabili per il periodo d'imposta 2019 sul territorio provinciale.

- 
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
  - 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
  - 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
  - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
  - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera”.

#### **2.4.1 Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 16, c. 1-bis, lett. a) - riduzione dell'1,22%**

L'articolo 1, comma 8, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e da ultimo dall'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, ha previsto che *“Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte dell'1,22 per cento”*.

Conseguentemente, ai soggetti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (società di capitali ed enti commerciali) che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, risulta applicabile, per l'anno di imposta 2019, l'aliquota IRAP del **2,98 per cento**.

#### **2.4.2 Banche e altri enti e società finanziari (art. 16, c. 1-bis, lett. b) – maggiorazione dello 0,92%**

L'articolo 1, comma 11, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e da ultimo dall'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 ha previsto che *“Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento”*.

A seguito della predetta maggiorazione, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (**banche ed altri enti e società finanziari**) si applica, per il periodo d'imposta 2019, l'aliquota del **5,57 per cento**.



Si ritiene opportuno anticipare che l'articolo 2 della legge provinciale 2019, n. 13 ha introdotto il comma 11 bis all'articolo 1 della L.P. n. 21/2015, secondo cui *“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'incremento previsto dal comma 11 dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 bis, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 non si applica alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.*

#### **2.4.3 Imprese di assicurazione (art. 16, c. 1-bis, lett. c) – maggiorazione dello 0,92%**

Come sopra riportato, l'articolo 1, comma 11, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e da ultimo dall'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, ha previsto che *“Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento”*.

A seguito della predetta maggiorazione, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (**imprese di assicurazione**) si applica, per il periodo d'imposta 2019, l'aliquota del **6,82 per cento**.

## 2.5 ESENZIONI

### 2.5.1 ONLUS

L'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 3, ha previsto che *“A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo citato, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)”*.

L'abrogazione dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 è prevista dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 102 del Codice del terzo settore *“a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2”* e cioè, ai sensi del predetto art. 104, comma 2, *“a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore”*.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 3, **la predetta agevolazione è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).**

Si evidenzia, inoltre, che il comma 4 bis dell'art. 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, introdotto dall'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, ha previsto che *“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 la disposizione di cui al comma 3 si applica alle cooperative sociali nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)”*.

Per completezza, infine, si fa presente che l'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 ha introdotto all'articolo 4 della L.P. n. 18/2017 il seguente comma 3 bis *“Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 che esercitano in misura prevalente l'attività di assistenza di persone con disabilità cognitiva, nelle more della definizione dei servizi di interesse economico generale relativi a tale attività, per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2020 e per il successivo l'esenzione dall'IRAP non è soggetta ai limiti di cui al comma 4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla decisione di autorizzazione resa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.”*

### 2.5.2 Aziende pubbliche di servizi alla persona

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, sono esentate dal pagamento dell'IRAP anche le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

### 3. DEDUZIONI

Oltre alle riduzioni d'aliquota esposte in precedenza, il legislatore provinciale ha previsto per l'anno di imposta 2019 anche agevolazioni IRAP nella forma di deduzioni dalla base imponibile, illustrate nei successivi paragrafi.

Il Modello di dichiarazione IRAP 2020 contiene, nei rigli del Quadro IR di ripartizione della base imponibile, un'apposita colonna (la n. 4 "Deduzioni regionali") in cui indicare l'importo complessivo di tali deduzioni.

L'importo delle singole deduzioni va invece indicato nella sezione XI del quadro IS del modello IRAP 2020.

#### 3.1 Deduzione del costo sostenuto per il personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32

L'articolo 12, comma 9 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, ha previsto che *"A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile sulla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente"*.

Si tratta del personale assunto ai sensi della legge provinciale n. 32/1990 (cosiddetto "Progettone").

**Il codice della deduzione**, da indicare nella sezione XI del quadro IS del modello IRAP 2020, è **1** (come desumibile dal sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nell'area "Fiscalità regionale e locale – IRAP").

#### 3.2 Deduzione del salario di produttività

L'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 3, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 3 agosto 2018, n. 31, straord. n. 3, e come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, ha previsto che:

*"2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP di un importo pari a tre volte gli incrementi salariali erogati ai dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. La predetta deduzione spetta anche con riferimento alle erogazioni a titolo di welfare aziendale fruite, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttività, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale con propria deliberazione approva le disposizioni necessarie per applicare l'agevolazione, comprese le condizioni di accesso al beneficio, tenendo conto della disciplina statale in materia"*.

A sua volta, il successivo comma 2 bis, introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, prevede:

*“2 bis. Al fine di sostenere la crescita delle retribuzioni medie dei dipendenti del settore privato e il loro coinvolgimento nel miglioramento dei processi organizzativi, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, l'importo complessivo degli incrementi salariali previsti al comma 2 è deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il predetto importo risulti incrementato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello erogato dall'impresa ai dipendenti nell'anno precedente, o nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 ... Nel caso in cui l'incremento sia pari o superiore al 100 per cento il limite complessivo delle deduzioni previsto dal comma 5 si applica solo con riferimento alle deduzioni di cui al comma 3. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stato erogato alcun incremento salariale previsto al comma 2.”*

Inoltre, il comma 5 del predetto articolo, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n 15 stabilisce che *“Le deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2017, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non può superare comunque il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 non può comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.”*



Le principali novità della deduzione del salario di produttività per l'anno d'imposta 2019 rispetto al precedente anno d'imposta sono, in estrema sintesi, le seguenti:

- oltre a poter dedurre (come per l'anno 2018) un importo pari a tre volte il salario di produttività (ai sensi del comma 2), è possibile dedurre, alle condizioni previste dal comma 2 bis, un importo pari a sei volte il salario di produttività;
- il limite massimo di deducibilità non è più il 25% della base imponibile Irap dovuta alla Provincia (come per l'anno 2018), ma il 30% della base imponibile (nuovo comma 5); inoltre, in alcune ipotesi previste dal comma 2 bis non vi è alcun limite di deducibilità.

In sostanza, il legislatore provinciale, per il perseguimento delle finalità espressamente indicate nella norma (*la crescita delle retribuzioni medie dei dipendenti del settore privato e il loro coinvolgimento nel miglioramento dei processi organizzativi*) ha inteso potenziare l'agevolazione in questione incrementando, al verificarsi di determinate condizioni, il moltiplicatore da tre a sei volte.

I criteri attuativi della predetta agevolazione, nella versione precedente all'introduzione del comma 2 bis (che consente la deduzione in misura pari a sei volte il salario di produttività), sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 24 marzo 2017, n. 453, di cui si riportano i contenuti generali, tuttora validi, nonché le opportune precisazioni ed integrazioni alla luce del mutato e più favorevole quadro normativo sopra illustrato:

1) per incrementi salariali concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttività si intendono le somme di ammontare variabile, erogate ai dipendenti del settore privato in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tra tali somme vanno considerate anche le erogazioni a titolo di welfare aziendale fruite, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttività, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (si tratta dei benefit di cui ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'art. 51 del D.P.R. n. 917 del 1986, fruiti in sostituzione dei premi di produttività, a condizione, secondo quanto previsto al punto 3 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, che le somme sostituite costituiscano premi di produttività riconducibili al regime

agevolato e che la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi di produttività nei benefit di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 del D.P.R. n. 917 del 1986);

2) gli accordi o i contratti di cui al precedente punto 1 devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. A tal fine, i predetti accordi o contratti dovranno essere depositati nei termini e secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del 25 marzo 2016. Saranno comunque ritenuti validi gli accordi o contratti vigenti già sottoscritti prima dell'entrata in vigore del citato decreto, purché contenenti i requisiti stabiliti dal presente provvedimento e depositati nei termini e secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del 25 marzo 2016;

3) conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale, rientrano nelle somme agevolabili gli incrementi di produttività di cui al punto 1) erogati ai lavoratori del settore privato che risultano, nell'anno precedente quello di percezione, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 80.000,00;

4) il limite di importo complessivo annuo degli incrementi di produttività per dipendente, prima della moltiplicazione per tre di cui al successivo punto 5), è stabilito in 3.000,00 euro lordi, ovvero in 4.000,00 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del 25 marzo 2016;

5) è deducibile dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia un importo:

- **pari a tre volte** gli incrementi salariali aventi tutti i requisiti di cui ai punti precedenti (previsione generale di cui al comma 2);

- **oppure pari a sei volte** gli incrementi salariali aventi tutti i requisiti di cui ai punti precedenti, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi (stabilite dal comma 2 bis):

a) **nel caso in cui il predetto importo risulti incrementato in misura non inferiore al 20 per cento** rispetto a quello erogato dall'impresa ai dipendenti nell'anno precedente; la presente ipotesi si intende comunque realizzata, per espressa previsione di legge, anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stato erogato alcun incremento salariale previsto al comma 2.

b) **nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori** nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016.

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge di stabilità provinciale 2017, l'agevolazione si aggiunge alle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale (sarà quindi possibile beneficiare della deduzione provinciale anche con riferimento a dipendenti il cui costo del lavoro risulti già totalmente deducibile dall'IRAP ai sensi della normativa nazionale).

Riguardo al **limite di deducibilità**, il comma 5 prevede che:

- fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 l'importo della deduzione degli incrementi salariali di produttività (comma 2), sommato all'importo della deduzione per incrementi occupazionali (comma 3) trova il limite invalicabile del 25 per cento della base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia;

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi:

- a) fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, **la somma di tutte le deduzioni stabilite dall'art. 1 della L.P. 20/2016 (commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3) non può comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP** dovuta alla Provincia;
- b) **la deduzione di cui al comma 2 bis (pari a sei volte il salario di produttività) non incontra alcun limite** (salvo ovviamente non poter superare l'intera base imponibile dovuta alla Provincia) **nel caso in cui il salario di produttività risulti incrementato in misura non inferiore al 100 per cento rispetto a quello erogato dall'impresa ai dipendenti nell'anno precedente**; per espressa previsione di legge, tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stato erogato alcun incremento salariale previsto al comma 2.

6) la deduzione si applica, a legislazione vigente, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi. Il criterio di deducibilità è quello di cassa; pertanto rileva quanto erogato ai dipendenti nel corrispondente periodo d'imposta. Rientrano nelle somme agevolabili, laddove sussistano tutti i requisiti di cui ai punti precedenti, anche le retribuzioni di produttività per le quali il lavoratore ha rinunciato alla tassazione agevolata ai fini IRPEF, optando per la tassazione ordinaria. Per i soggetti che esercitano l'attività nel territorio di più regioni o province autonome e che ripartiscono la base imponibile dell'IRAP ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 446 del 1997, rilevano, ai fini della deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia, le retribuzioni di produttività erogate ai soli dipendenti del settore privato addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio provinciale.

**Il codice della deduzione**, da indicare nella sezione XI del quadro IS del modello IRAP 2020, è **2** (come desumibile dal sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nell'area "Fiscalità regionale e locale – IRAP").

### **3.3 Deduzione per i soggetti ad aliquota ordinaria che realizzano un incremento almeno pari ad una unità lavorativa mensile**

L'articolo 1, commi 3 e 4 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017), pubblicata pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 3, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e da ultimo dall'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, prevede che:

*“3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata dal comma 4, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 6, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio provinciale.*

*4. La deduzione prevista dal comma 3 è pari a 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 3 rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a 36.000 euro annui nei seguenti casi:*

*a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento provinciale in*

*materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;*

*b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati".*

Inoltre, come già evidenziato in relazione alla deduzione del salario di produttività, il comma 5 del predetto articolo, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 stabilisce che *"Le deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2017, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non può superare comunque il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 non può comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia."*

I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 21 luglio 2017, n. 1123, che attribuisce rilevanza agli incrementi almeno pari ad una unità lavorativa mensile. In pratica, considerato che la norma prevede una deduzione di 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, i beneficiari dell'agevolazione avranno diritto, per l'incremento di ogni unità lavorativa mensile pienamente realizzata, ad una deduzione di 1.500 euro, fatta salva l'ipotesi di raddoppio della misura della deduzione nelle ipotesi di assunzione di giovani individuate dalla norma provinciale.

Si riportano di seguito ampi stralci della deliberazione di Giunta provinciale n. 1123 del 2017, fatti salvi i chiarimenti ivi riportati in merito al comma 5 (in ordine al limite di deducibilità) che vengono opportunamente integrati alla luce del quadro normativo nel frattempo modificato:

#### **Definizione dell'unità lavorativa il cui incremento dà diritto alla deduzione**

Al fine di favorire il più ampio accesso possibile all'agevolazione in questione, si ritiene opportuno attribuire rilevanza ad un incremento almeno pari ad un'unità lavorativa mensile. Per una unità lavorativa mensile si intende quella riferibile ad un lavoratore, compreso tra quelli indicati al comma 3, impiegato nel territorio provinciale per almeno 15 giorni in un mese con contratto di lavoro a tempo pieno.

#### **Decorrenza**

La deduzione è prevista (ai sensi della recente proroga) *"per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi"*.

#### **Beneficiari**

I potenziali beneficiari dell'agevolazione sono per legge i soggetti passivi IRAP che applicano l'aliquota ordinaria di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. n. 446/97. Sono pertanto esclusi dall'ambito applicativo della deduzione provinciale i soggetti passivi che applicano le aliquote IRAP diverse da quella ordinaria, e segnatamente:

- gli esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, che applicano l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-bis, lett. a) del D.Lgs. n. 446/97;
- le banche e gli altri enti e società finanziari, che applicano l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-bis, lett. b) del D.Lgs. n. 446/97;
- le imprese di assicurazione, che applicano l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-bis, lett. c) del D.Lgs. n. 446/97;
- i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. n. 446/97 (amministrazioni pubbliche), che applicano l'aliquota dell'8,5 per cento di cui all'art. 16, comma 2 del D.Lgs. n.

446/97. Tali soggetti sono esclusi dall'agevolazione in questione anche in relazione alle eventuali attività commerciali esercitate.

Tutti gli altri soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 rientrano nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa a condizione che dispongano di un periodo d'imposta precedente a quello in cui si intende beneficiare dell'agevolazione. Per tale motivo, i soggetti di nuova costituzione o che comunque non dispongono di un periodo d'imposta precedente rispetto al quale effettuare il raffronto, non possono beneficiare dell'agevolazione in questione. I medesimi soggetti potranno invece beneficiare, sussistendone i prescritti requisiti, delle specifiche e più favorevoli agevolazioni Irap (azzeramento d'aliquota per i primi 5 anni) previste dalla normativa provinciale per le nuove iniziative produttive.

### **Presupposto**

Per beneficiare dell'agevolazione occorre realizzare, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari ad un'unità lavorativa mensile dei lavoratori indicati al comma 3 della norma provinciale, considerato che per una unità lavorativa mensile si intende un lavoratore impiegato nel territorio provinciale per almeno 15 giorni in un mese con contratto di lavoro a tempo pieno.

### **Lavoratori interessati**

Rilevano, ai fini del computo, i lavoratori impiegati nel territorio provinciale indicati al comma 3 e cioè:

- i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Non rilevano nel computo, pertanto, i lavoratori con contratto a tempo determinato. Rilevano, invece, nel computo, gli apprendisti, in quanto il contratto di apprendistato è definito come contratto a tempo indeterminato.

### **Computo delle unità lavorative per l'effettuazione del raffronto**

Sia per il periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione che per il periodo d'imposta precedente occorre effettuare il seguente computo, ai fini della verifica dell'incremento:

- ciascun lavoratore dipendente di cui al comma 3 (dipendenti a tempo indeterminato o con contratto di lavoro stagionale) impiegato nel territorio provinciale va valorizzato in termini di unità lavorative mensili. A tal fine, per ciascun lavoratore di cui sopra (anche se cessato in corso d'anno) vanno rilevati i soli mesi in cui risulta impiegato nel territorio provinciale per almeno 15 giorni nel mese. I mesi rilevanti (cioè quelli in cui il lavoratore risulta impiegato per almeno 15 giorni) costituiscono una unità lavorativa mensile piena se il contratto di lavoro è a tempo pieno, mentre se il contratto è a tempo parziale la predetta unità lavorativa mensile andrà commisurata al rapporto tra l'orario di lavoro ridotto e quello a tempo pieno. Le mensilità in cui il lavoratore risulta impiegato per meno di 15 giorni non rilevano in alcun modo, neppure in misura frazionata.

(Esempio: ad un lavoratore di cui al comma 3 impiegato con contratto a tempo pieno dal 20 marzo 2017 al 31 dicembre 2017 va attribuito un valore pari a 9 unità lavorative mensili; ad un lavoratore di cui al comma 3 impiegato dal 10 agosto 2017 al 31 dicembre 2017 con contratto part time, con orario ridotto pari all'80 per cento dell'orario a tempo pieno, va attribuito un valore pari a 4 unità lavorative mensili; ad un lavoratore il cui contratto viene stabilizzato a tempo indeterminato in data 10 marzo 2017 e che risulta impiegato con tale contratto a tempo pieno sino al 31 dicembre 2017 va attribuito un valore pari a 10 unità lavorative mensili);

- va effettuata la somma delle unità lavorative mensili, come sopra determinata, di tutti i lavoratori di cui al comma 3 impiegati nel territorio provinciale. Tale valore complessivo va espresso con un numero massimo di decimali pari a due e con arrotondamento alla seconda cifra decimale (Esempio 37,246 si arrotonda in 37,25)

- se dal raffronto con il periodo d'imposta precedente risulta un incremento almeno pari ad una unità lavorativa mensile si ha diritto alla deduzione. Nell'ipotesi in cui non risulti un incremento ovvero risulti un incremento inferiore ad una unità lavorativa mensile, non spetta alcuna deduzione.

### **Calcolo della deduzione spettante**

La norma provinciale prevede in via generale, salvo quanto si dirà più avanti in caso di assunzione di giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4, che *“la deduzione prevista dal comma 3 è pari a 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 3 rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel periodo d'imposta precedente”*. Ciò significa che per ciascuna una unità lavorativa mensile di incremento si ha diritto ad una deduzione di 1.500 euro (18.000 euro / 12).

Pertanto, al fine di semplificare il più possibile il calcolo della deduzione complessiva, una volta determinato l'incremento dei lavoratori rispetto al periodo d'imposta precedente, espresso in unità lavorative mensili, al soggetto passivo spetterà una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 1.500 euro per ogni unità lavorativa mensile aggiuntiva pienamente realizzata. Non rileveranno le eventuali frazioni ulteriori di unità lavorative mensili di incremento. (Esempio: un incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, di 10,60 unità lavorative mensili darà diritto ad una deduzione di 15.000 euro, pari a 10 x 1.500 euro).

### **Calcolo della deduzione in caso di assunzione di giovani di cui al comma 4, lett. a) e b)**

La norma provinciale prevede, al secondo periodo del comma 4, che la deduzione è incrementata a 36.000 euro annui nei seguenti casi:

*a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;*

*b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati”*

Per ricadere in questa ipotesi di raddoppio del valore dell'agevolazione è pertanto necessario che nel periodo d'imposta in cui si intende beneficiare della deduzione vi sia stata l'assunzione a tempo indeterminato di giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4 impiegati nel territorio provinciale.

In tale circostanza, dopo aver determinato l'incremento rispetto al periodo d'imposta precedente, espresso in unità lavorative mensili di tutti i lavoratori di cui al comma 3 (incremento a cui hanno contribuito anche i giovani neoassunti, trattandosi di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e quindi compresi tra quelli indicati al comma 3), i datori di lavoro dovranno calcolare le unità lavorative mensili riferite a tali giovani neoassunti, di cui alle lettere a) e b) del comma 4 secondo le medesime modalità operative già illustrate. Quindi dovranno sottrarre dalle unità lavorative mensili di incremento complessivo quelle riferibili ai giovani neoassunti e ed effettuare due distinte moltiplicazioni:

1) le unità lavorative mensili (piene, cioè senza cifre decimali ulteriori) riferite ai giovani neoassunti di cui alle lettere a) e b) del comma 4, a fronte delle quali spetta un'agevolazione doppia, andranno moltiplicate per 3.000 euro (pari a 36.000 euro / 12);

2) le restanti unità lavorative mensili (piene), ottenute per differenza, andranno moltiplicate per 1.500 euro.

La deduzione complessiva spettante sarà pari alla somma dei risultati delle due moltiplicazioni.

(Esempio: la ditta Y nel periodo d'imposta 2017 ha assunto 2 giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4 con contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno, il primo dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2017, il secondo dal 10 settembre 2017 al 31 dicembre 2017. Tali giovani determinano quindi 9 unità lavorative mensili complessive. La ditta Y realizza nel periodo d'imposta 2017,

rispetto al periodo precedente, un incremento complessivo di lavoratori di cui al comma 3 (a cui hanno contribuito anche i 2 giovani neoassunti nel 2017) pari a 19 unità lavorative mensili. Nel calcolare la deduzione spettante, la ditta Y dovrà distinguere, dalle 19 unità lavorative mensili d'incremento complessivo, le 9 (riferibili ai giovani neoassunti) da moltiplicare per 3.000 euro, e le restanti 10 (19 - 9) da moltiplicare per 1.500 euro. La deduzione complessiva sarà pari a 42.000 euro, pari alla somma dei due risultati ottenuti (27.000 + 15.000).

Va evidenziato che la deduzione nella misura raddoppiata (in caso di assunzione di giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4) necessita sempre della realizzazione del presupposto per beneficiare dell'agevolazione (incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, dei lavoratori di cui al comma 3, espresso in unità lavorative mensili). Pertanto non spetta alcuna agevolazione, anche in caso di assunzione di giovani, se dal raffronto con il periodo d'imposta precedente non si realizza alcun incremento complessivo di lavoratori di cui al comma 3. Ciò può avvenire perché ad esempio, malgrado l'assunzione di giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4, risultano nel contempo dei decrementi, rispetto al periodo d'imposta precedente, di altri lavoratori indicati al comma 3.

Vi può invece essere il caso in cui dal raffronto con il periodo d'imposta precedente si realizza un incremento complessivo di lavoratori di cui al comma 3, ma tale incremento, espresso in unità lavorative mensili (piene) risulta inferiore alle unità lavorative mensili (piene) di giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4. In tal caso, al fine di determinare la deduzione complessiva spettante, tutte le unità lavorative mensili (piene) di incremento complessivo di lavoratori di cui al comma 3 andranno moltiplicate per 3.000 euro. (Esempio: la ditta Y nel periodo d'imposta 2017 ha assunto 2 giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4 con contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno, il primo dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2017, il secondo dal 10 settembre 2017 al 31 dicembre 2017. Tali giovani determinano quindi 9 unità lavorative mensili complessive. La ditta Y realizza nel periodo d'imposta 2017, rispetto al periodo precedente, un incremento complessivo di lavoratori di cui al comma 3 (a cui hanno contribuito anche i 2 giovani neoassunti nel 2017) pari a 8 unità lavorative mensili. Visto che l'incremento complessivo è inferiore a quello attribuibile ai giovani neoassunti di cui alle lettere a) e b) del comma 4, tutte le 8 unità lavorative mensili (piene) d'incremento andranno moltiplicate per 3.000 euro e la deduzione IRAP spettante sarà pari a 24.000 euro).

#### **Criteria attuativi del comma 5**

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge di stabilità provinciale 2017, l'agevolazione si aggiunge alle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale (sarà quindi possibile beneficiare della deduzione provinciale anche con riferimento a dipendenti il cui costo del lavoro risulti già totalmente deducibile dall'IRAP ai sensi della normativa nazionale).

Riguardo al **limite di deducibilità**, il comma 5 prevede che:

- fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 l'importo della deduzione per incrementi occupazionali (comma 3), sommato all'importo della deduzione degli incrementi salariali di produttività (comma 2), trova il limite invalicabile del 25 per cento della base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia;
- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi:
  - a) fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, **la somma di tutte le deduzioni stabilite dall'art. 1 della L.P. 20/2016 (commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3) non può comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP** dovuta alla Provincia;
  - b) **la deduzione di cui al comma 2 bis** (pari a sei volte il salario di produttività) **non incontra alcun limite** (salvo ovviamente non poter superare l'intera base imponibile dovuta alla Provincia) **nel caso in cui il salario di produttività risulti incrementato in misura non inferiore al 100 per cento rispetto a quello erogato dall'impresa ai**

**dipendenti nell'anno precedente;** per espressa previsione di legge, tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stato erogato alcun incremento salariale previsto al comma 2.

**Il codice della deduzione**, da indicare nella sezione XI del quadro IS del modello IRAP 2020, è **3** (codice del sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nell'area "Fiscalità regionale e locale – IRAP").

### **3.4 Deduzione per le imprese che erogano alla totalità dei propri dipendenti superminimi collettivi o mensilità aggiuntive in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali**

L'articolo 1, comma 2 ter della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017), pubblicata pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 3, introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, prevede che:

*“2 ter. Al fine di perseguire le finalità previste dal comma 2 bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, per le imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, erogano alla totalità dei propri dipendenti incrementi retributivi sotto forma di superminimi collettivi o mensilità aggiuntive, non variabili in relazione ai risultati aziendali o dei lavoratori, l'importo dell'incremento retributivo rispetto alle predette integrazioni salariali erogate nell'anno precedente è deducibile nella misura pari a tre volte. Tale importo è deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stata erogata alcuna integrazione salariale in attuazione di contratti collettivi aziendali.”*

Si tratta di una nuova deduzione, che il legislatore provinciale ha introdotto al fine di incentivare la crescita delle retribuzioni medie dei dipendenti del settore privato e il loro coinvolgimento nel miglioramento dei processi organizzativi.

Di seguito si riportano i presupposti dell'agevolazione, come enunciati dal dettato normativo:

- I potenziali beneficiari dell'agevolazione sono tutte **le imprese** (sia quelle ad aliquota ordinaria ex art. 16, comma 1, D.Lgs. 446/97, sia quelle soggette alle aliquote cui di all'art. 16, comma 1-bis del citato D.Lgs. 446/97);
- Sono rilevanti ai fini dell'agevolazione gli incrementi retributivi sotto forma di **superminimi collettivi o mensilità aggiuntive**, aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) devono essere erogati **in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali**;
  - b) devono essere erogati **alla totalità dei propri dipendenti**;
  - c) **non devono essere variabili** in relazione ai risultati aziendali o dei lavoratori;
- L'importo dell'**incremento retributivo** (rappresentato dalle voci sopra indicate) **rispetto alle predette integrazioni salariali erogate nell'anno precedente è deducibile** dalla base imponibile dell'Irap dovuta alla Provincia **in misura pari**:
  - **a tre volte** (ipotesi generale, che si intende realizzata anche se nell'anno precedente non sia stata erogata alcuna integrazione salariale in attuazione di contratti collettivi aziendali);
  - **a sei volte** nel caso in cui **il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro** ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016.

Sulla base di quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 1 della L.P. 20/2016, anche la presente agevolazione si aggiunge alle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale (sarà quindi possibile beneficiare della presente deduzione anche con riferimento a dipendenti il cui costo del lavoro risulti già totalmente deducibile dall'IRAP ai sensi della normativa nazionale).

Riguardo al **limite di deducibilità**, il predetto comma 5 prevede che:

- a) fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, **la somma di tutte le deduzioni stabilite dall'art. 1 della legge si stabilirà provinciale 2017 (commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3) non può comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP** dovuta alla Provincia;
- b) **la deduzione di cui al comma 2 bis** (pari a sei volte il salario di produttività) **non incontra alcun limite** (salvo ovviamente non poter superare l'intera base imponibile dovuta alla Provincia) **nel caso in cui il salario di produttività risulti incrementato in misura non inferiore al 100 per cento rispetto a quello erogato dall'impresa ai dipendenti nell'anno precedente**; per espressa previsione di legge, tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stato erogato alcun incremento salariale previsto al comma 2.

La deduzione si applica, a legislazione vigente, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi.

Analogamente a quanto previsto in ordine alla deduzione del salario di produttività, per i soggetti che esercitano l'attività nel territorio di più regioni o province autonome e che ripartiscono la base imponibile dell'IRAP ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 446 del 1997, rilevano, ai fini della deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia, gli incrementi retributivi in questione erogati ai soli dipendenti addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio provinciale.

**Il codice della deduzione**, da indicare nella sezione XI del quadro IS del modello IRAP 2020, è **4** (codice del sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nell'area "Fiscaltà regionale e locale – IRAP").

### **3.5 Deduzione per le imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, mantengono il livello retributivo dei propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro annuale**

L'articolo 1, comma 2 quater della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017), pubblicata pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 3, introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, prevede che:

*"2 quater. Al fine di favorire la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, alle imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, mantengono il livello retributivo dei propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro annuale per una quota pari ad almeno il 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP pari a 12.000 euro annui per ogni dipendente al quale è stato ridotto l'orario di lavoro, proporzionata al numero di mesi di riduzione dell'orario. La deduzione spetta per il solo periodo d'imposta in cui si realizza la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al periodo precedente."*

Si tratta di una nuova deduzione, che il legislatore provinciale ha introdotto al fine di favorire la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro.

Di seguito si riportano i presupposti dell'agevolazione, come enunciati dal dettato normativo:

- i potenziali beneficiari dell'agevolazione sono tutte **le imprese** (sia quelle ad aliquota ordinaria ex art. 16, comma 1, D.Lgs. 446/97, sia quelle soggette alle aliquote cui di all'art. 16, comma 1-bis del citato D.Lgs. 446/97);
- ai fini dell'agevolazione, occorre **mantenere il livello retributivo dei propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro**, alle seguenti condizioni:
  - deve avvenire **in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali**;
  - l'orario di lavoro annuale deve essere ridotto **per una quota pari ad almeno il 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente**;
- **per ogni dipendente al quale è stato ridotto l'orario di lavoro** secondo quanto previsto dalla norma, è **concessa una deduzione** dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia **pari a 12.000 euro annui, proporzionata al numero di mesi di riduzione dell'orario**.

Sulla base di quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 1 della L.P. 20/2016, anche la presente agevolazione si aggiunge alle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale (sarà quindi possibile beneficiare della presente deduzione anche con riferimento a dipendenti il cui costo del lavoro risulti già totalmente deducibile dall'IRAP ai sensi della normativa nazionale).

Riguardo **al limite di deducibilità**, il predetto comma 5 prevede che:

- fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, **la somma di tutte le deduzioni stabilite dall'art. 1 della L.P. 20/2016 (commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3) non può comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP** dovuta alla Provincia;
- **la deduzione di cui al comma 2 bis (pari a sei volte il salario di produttività) non incontra alcun limite** (salvo ovviamente non poter superare l'intera base imponibile dovuta alla Provincia) **nel caso in cui il salario di produttività risulti incrementato in misura non inferiore al 100 per cento rispetto a quello erogato dall'impresa ai dipendenti nell'anno precedente**; per espressa previsione di legge, tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stato erogato alcun incremento salariale previsto al comma 2.

La deduzione, che a legislazione vigente è prevista per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, spetta per il solo periodo d'imposta in cui si realizza la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al periodo precedente.

Analogamente a quanto previsto in ordine alla deduzione del salario di produttività, per i soggetti che esercitano l'attività nel territorio di più regioni o province autonome e che ripartiscono la base imponibile dell'IRAP ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 446 del 1997, rilevano, ai fini della presente deduzione, le riduzioni d'orario relative ai soli dipendenti addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio provinciale.

**Il codice della deduzione**, da indicare nella sezione XI del quadro IS del modello IRAP 2020, è **5** (codice del sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nell'area "Fiscalità regionale e locale – IRAP").

## 4 DETRAZIONI

Oltre alle riduzioni d'aliquota ed alle deduzioni esposte in precedenza, il legislatore provinciale ha previsto per il periodo di imposta 2019 anche agevolazioni IRAP nella forma di detrazione d'imposta, illustrate di seguito.

Il Modello di dichiarazione IRAP 2020 contiene, nei righe del Quadro IR di ripartizione della base imponibile, un'apposita colonna (la n. 9 "Detrazioni regionali") in cui, come precisato a pag. 57 delle Istruzioni al Modello, va indicato "l'importo delle eventuali detrazioni istituite con apposite leggi regionali o provinciali consultabili nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nell'area "Fiscalità regionale e locale – IRAP".

L'importo delle singole detrazioni va invece indicato nella sezione XI del quadro IS del Modello IRAP 2020.

### 4.1 Detrazione del 50 per cento dei contributi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

L'articolo 1, commi 13 e 14, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 30 dicembre 2015, n. 53, straord. n. 2, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e da ultimo dall'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, ha previsto che:

*"13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per i sei successivi è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).*

*14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo".*

I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 29 dicembre 2016, n. 2554, come modificata dalla deliberazione 24 marzo 2017, n. 456, di cui si riportano gli stralci significativi:

#### 1. PREMESSA

L'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 stabilisce che la Provincia di Trento può sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26.

Con decreto 1° giugno 2016 n. 96077 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze è stato istituito il Fondo di solidarietà del Trentino.

All'articolo 2 di tale decreto è stabilito che rientrano nella sfera di applicazione del Fondo i datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza di organico, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali, purché occupino almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia di Trento. Possono aderire anche i datori di lavoro

già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 148/2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia di Trento.

Ai sensi del comma 6 del decreto n. 96077 citato, i datori di lavoro individuati sono tenuti a corrispondere i contributi dovuti al Fondo dalla data di istituzione del Fondo medesimo.

Il decreto n. 96077 citato è stato pubblicato in GU n. 180 del 3 agosto 2016, quindi dal giorno 18 agosto 2016 è istituito il Fondo e da tale data decorre il connesso obbligo contributivo a carico di aziende e lavoratori.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 settembre 2016, è stato costituito presso l'INPS il Comitato amministratore del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.

Con circolare Inps n. 197 del 11 novembre 2016 è stato chiarito che il Fondo è operativo dalla data di nomina del Comitato amministratore del Fondo.

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto n. 96077 citato il Fondo è finanziato da un contributo ordinario dello 0,45 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali i tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, destinatari delle prestazioni. Come precisato dalla circolare INPS n. 197 del 11 novembre 2016 il contributo è dovuto anche per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Dell'importo dovuto, lo 0,30 per cento è a carico del datore di lavoro, mentre lo 0,15 per cento è a carico del lavoratore. Sempre la medesima Circolare ha chiarito che il contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga del mese di agosto.

Il Decreto n. 96077 citato stabilisce che in caso di ricorso all'assegno ordinario del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro, è dovuto, altresì, dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Il contributo è elevato al 8 per cento nei casi di superamento di 13 settimane nel biennio.

La legge di stabilità provinciale per l'anno 2016 (commi 13 e 14 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 21) ha previsto particolari agevolazioni fiscali a favore dei datori di lavoro che aderiscono al Fondo territoriale. In particolare è previsto che:

“13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per i quattro successivi (*dopo la modifica della L.P. 13/2019 la disposizione ora prevede “e per i sei successivi”*) è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*).

14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13 e di questo comma”.

## **2. SOGGETTI PASSIVI IRAP BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE**

Datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino, la cui posizione contributiva è contraddistinta dal Codice di autorizzazione INPS “7V”.

## **3. OGGETTO DELLA DETRAZIONE IRAP**

E' detraibile dall'IRAP dovuta alla Provincia un importo pari al 50 per cento dei soli contributi a carico del datore di lavoro (ovvero lo 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) versati nel corrispondente periodo d'imposta al Fondo di solidarietà del Trentino.

Sono detraibili dall'IRAP anche gli eventuali contributi addizionali versati dai datori di lavoro al Fondo, sempre nel limite del 50 per cento.

La detrazione IRAP è riconosciuta sino a concorrenza dell'IRAP dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta. Laddove non sia possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione per incapienza

dell'imposta dovuta alla Provincia per l'anno in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo.

#### **4. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE**

I soggetti passivi sono tenuti alla conservazione della documentazione attestante il versamento al Fondo dei contributi oggetto della detrazione IRAP per il tempo necessario per eventuali controlli dell'amministrazione finanziaria”.

**Il codice della detrazione, da indicare nella sezione XI del quadro IS del modello IRAP 2020, è 1** (codice del sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nell'area “Fiscalità regionale e locale – IRAP”).

#### **4.2 Detrazione del 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore di consorzi o cooperative costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni**

L'articolo 1, comma 14 bis, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 30 dicembre 2015, n. 53, straord. n. 2, introdotto dall'articolo 3 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 3, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, prevede che:

*“14 bis. Per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, è riconosciuta una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma e, in particolare, possono essere specificate le tipologie di finanziamento che danno diritto all'agevolazione. **La detrazione prevista da questo comma è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)**”.*

I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 28 settembre 2018, n. 1751, di cui si riportano alcuni stralci:

##### **- Soggetti beneficiari della detrazione**

Beneficiari della detrazione prevista dal predetto comma sono i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che in ciascun periodo di imposta previsto dalla norma risultino, per almeno sei mesi, soci o consorziati rispettivamente di cooperative o di consorzi con i seguenti requisiti regolarmente risultanti dal Registro delle imprese della Camera di commercio:

- a) sede operativa nel territorio provinciale;
- b) scopo sociale la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni;
- c) non svolgano in qualsiasi unità produttiva attività di commercializzazione.

### **- Oggetto della detrazione IRAP**

È detraibile dall'IRAP dovuta alla Provincia un importo pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti erogati dai soggetti beneficiari in favore dei predetti consorzi o cooperative alle seguenti condizioni:

- a) i finanziamenti devono essere infruttiferi, erogati nei periodi di imposta di riferimento dell'articolo, dal soggetto beneficiario alla cooperativa o al consorzio di cui risulti essere socio o consorziato;
- b) i finanziamenti devono prevedere il rimborso successivamente al 31 dicembre 2020;
- c) non rientrano tra i finanziamenti le erogazioni alla cooperativa o al consorzio configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni.

La detrazione è riconosciuta nel periodo di imposta nel quale è effettuata l'erogazione alla cooperativa o alla società. L'ammontare della detrazione è rapportato all'entità dell'erogazione effettivamente effettuata. La detrazione IRAP è riconosciuta sino a concorrenza dell'IRAP dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta. La detrazione IRAP è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore («*de minimis*») e pertanto, nel periodo di imposta di riferimento, il relativo beneficio non può comportare, neppure parzialmente, il superamento dei massimali di aiuto previsti da detta normativa.

### **- Obbligo di documentazione della detrazione**

I soggetti passivi sono tenuti alla conservazione per il tempo necessario per eventuali controlli dell'amministrazione finanziaria della seguente documentazione attestante il finanziamento erogato oggetto della detrazione IRAP:

- a) attestazione della cooperativa o del consorzio attestante la qualità di socio o di consorziato;
- b) attestazione della cooperativa o del consorzio della natura infruttifera del finanziamento, di non avere le caratteristiche di erogazione quale corrispettivo per l'erogazione di servizi o prestazioni e della pattuizione di rimborso successiva al 31 dicembre 2020;
- c) bonifico bancario attestante l'entità e la data dell'erogazione alla cooperativa o al consorzio del finanziamento.

**Il codice della detrazione**, da indicare nella sezione XI del quadro IS del modello IRAP 2020, è **2** (codice del sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nell'area "Fiscalità regionale e locale – IRAP").

## **5 AGEVOLAZIONI CONCESSE IN DE MINIMIS**

Si ricorda che le agevolazioni IRAP provinciali riportate nella tabella seguente sono state concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*), a cui si rinvia, e che le medesime sono fruibili in forma automatica ai sensi dell'art. 10 del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017:

<b>Codice aliquota/ detrazione</b> <i>del sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a>, nell'area "Fiscalità regionale e locale – IRAP".</i>	<b>Norma provinciale</b>	<b>Descrizione</b>
007	Art. 4, co. 1, L.P. 29/12/17, n. 18	azzeramento d'aliquota per i primi 5 anni d'imposta per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017
008	Art. 4, co. 2, L.P. 29/12/17, n. 18	azzeramento d'aliquota per i primi 5 anni d'imposta per le nuove iniziative intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 che attuano progetti di rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione
013	Art. 4, co. 3, L.P. 29/12/17, n. 18	esenzione per le ONLUS
2	Art. 1, co. 14-bis, L.P. 30/12/15, n. 21	<b>detrazione</b> del 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore di consorzi o cooperative costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del prodotto attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni

In relazione alle predette agevolazioni, è prevista la compilazione della sezione XVIII del quadro IS del Modello IRAP 2020. A tale proposito, si rinvia a quanto riportato alle pagg. 81 e seguenti delle Istruzioni al Modello IRAP 2020, anticipando (parte iniziale della pag. 82 delle citate Istruzioni) che *“Con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti “de minimis”, il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale. Ad esempio, in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti “de minimis” fruiti nell'esercizio finanziario 2021 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2019 e nel 2020”*.

Si ricorda, infine, quanto riportato a pag. 83 delle Istruzioni al Modello IRAP 2020 in relazione a quanto indicare nel rigo IS201, colonna 1 “codice aiuto”: *“In caso di aiuti di stato o de minimis previsti da norme regionali/provinciali occorre indicare come codice identificativo il codice aliquota o il codice deduzione o il codice detrazione o il codice credito d'imposta desumibile nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nell'area “Fiscalità regionale e locale – IRAP”, già indicato nella colonna “Codice aliquota” del quadro IR e nelle colonne 2, 3 e 4 dei rigi da IS43 a IS45.”*

## **6 ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI**

La normativa provinciale, le circolari, le deliberazioni di Giunta provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni ed altre informazioni relative all'Irap sono disponibili sul sito della Società Trentino Riscossioni S.p.A. al seguente indirizzo: <http://www.trentinoriscossionispa.it>, accedendo alla sezione dedicata all'Irap.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE**

- dott.ssa Paola Piasente -

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)*